

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9917/2008 proposto da:

A.V. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

F.G. (OMISSIS), G.R. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), G. A. (OMISSIS), G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 92/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/02/2007, R.G.N. 945/2003;

Svolgimento del processo

1.- Per prestazioni professionali non pagate l'avv. G.L. notificò a A.V. di (OMISSIS) decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 52.138.540, emesso nel novembre del 1991 dal presidente del Tribunale di Messina sulla base della liquidazione operata dal locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La A. vi si oppose, sostenendo che l'avv. G. non era stato diligente nel curarne gli interessi nei giudizi in corso tra la proprietaria A. e la conduttrice o occupante Arcosan s.r.l. (che aveva adibito l'immobile a sala

giochi) e che aveva anzi procurato notevoli danni economici alla cliente, per il risarcimento dei quali agì in riconvenzione.

L'avv. G. resistette ed ottenne, a garanzia della soddisfazione del credito, il sequestro conservativo dell'immobile della A. in (OMISSIS).

In esito alla prova per interpellò dell'opposto ed alla escussione dei testi indotti dalla opponente, con sentenza n. 1459/03, depositata il 31.5.2003, il Tribunale dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo (per essere stato notificato a Catania anziché a Lugano, dove la A. risiedeva), liquidò il credito del G. nella minor somma di Euro 23.250,75 (pari a L. 45.019.800) e rigettò ogni ulteriore domanda della A.

2.- Con sentenza n. 92/07, pubblicata il 27.2.2007, la Corte d'appello di Messina ha respinto l'appello principale della A. e quello incidentale degli eredi di G.L., condannando la ricorrente principale alle spese del grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione A.V. affidandosi a cinque motivi, cui resistono con controricorso i suddetti eredi.

Motivi della decisione

1.- La sentenza è censurata:

a) col PRIMO MOTIVO, per vizio della motivazione in ordine alla correttezza e diligenza dell'avv. G. nell'espletamento del mandato;

b) col SECONDO, per violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere l'avv. G. provato, come sarebbe stato suo onere a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall' A., che egli aveva redatto la bozza del contratto preliminare di compravendita per il quale aveva chiesto un compenso di L. 32.700.000, essendo per contro emerso che la relativa scrittura privata era stata predisposta dall'avv. R. (legale della Arcosan) come egli stesso aveva affermato in sede testimoniale;

c) col TERZO MOTIVO, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., per la ragione ulteriore che un contratto preliminare non era stato mai concluso, che l'affermata collaborazione dell'avv. G. aveva riguardato solo il prezzo, che in una collegata bozza di scrittura privata (neanche questa mai sottoscritta) era contenuta una controdiagnosi dalla quale risultava che il prezzo era simulato e che era stato indicato in una somma maggiore "al fine di agevolare la pratica di mutuo in corso e le relative anticipazioni bancarie all'uopo previste" (a favore della conduttrice potenziale acquirente), sicché in definitiva alla A. (locatrice e potenziale venditrice) era stato proposto di assecondare un raggio;

d) col QUARTO, per non essersi la sentenza pronunciata sugli acconti ulteriori che la A. aveva versato (lire 1.500.000 tramite due assegni e lire 3.500.000 o 3.000.000 per il canone relativo al settembre del 1990, pagato in udienza dalla conduttrice e trattenuto dall'avv. G.);

e) col QUINTO, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., per essere state poste le spese del secondo grado a carico della A., appellante principale, benchè fosse stato rigettato anche l'appello incidentale della controparte.

2.- Il PRIMO MOTIVO è fondato.

La Corte d'appello, dopo aver letteralmente riprodotto nella sentenza impugnata (alle pagine da 7 a 11) l'intera motivazione della sentenza di primo grado, ha disatteso il gravame della A. (con la quale ella aveva lamentato l'omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali), osservando esclusivamente quanto segue:

"Nè può l'avv. G. essere ritenuto responsabile dei rinvii giudiziari essendo a tutti notorio che tali rinvii sono sempre fisiologici e dovuti alle enormi pendenze giudiziarie che non consentono le trattazioni dei processi in corso di una od al più di due udienze. Nè può dirsi che l'avv. G. ha avuto trattative per sua colpa con soggetti assolutamente inaffidabili, come voluto dall'appellante, perchè, ancorchè non dimostrata, dalla mancata richiesta all'IRFIS di finanziamento alla Arcosan per l'acquisto dei locali della A., non dipendeva per le trattative tra le parti intercorso l'acquisto dal detto finanziamento nè tampoco da attività dell'avv. G.".

Al di là della non agevole comprensione del secondo periodo, testualmente riprodotto così come scritto, che pure completamente prescinde dalla assai inquietante prospettazione dell'intera vicenda da parte della A., dalle sue scansioni temporali e dalla circostanza che molte delle sue affermazioni trovavano un obiettivo riscontro addirittura documentale, sta il fatto che in appello (riportato alle pagine da 9 a 12 del ricorso) la A. aveva tra l'altro dedotto:

1) che del tutto impropriamente la sentenza di primo grado aveva escluso una "consapevole negligenza" da parte dell'avv. G., quasi che una negligenza inconsapevole non sia altrettanto ingiustamente pregiudizievole per il cliente;

2) che il 16.2.1991 l'avv. G., su sollecitazione della stessa A. in tal senso consigliata da altro legale, aveva promosso un giudizio di nuova opera per ottenere la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria illegittimamente intrapresi dalla Arcosan ma che l'avv. G., benchè l'azione fosse stata promossa proprio per ottenere l'immediata difesa del diritto di proprietà suscettibile di essere leso col passare del tempo, aveva tuttavia concesso numerosi rinvii all'insaputa della propria cliente, prospettando alla cliente una possibile responsabilità contrattuale in relazione alle trattative in corso per l'eventuale vendita dell'immobile alla conduttrice;

3) che era invece del tutto evidente che la sospensione giudiziale dei lavori abusivi avrebbe dato alla A. maggior potere contrattuale per l'eventuale vendita, mentre il consentire il completamento dei lavori da parte della conduttrice aveva indebolito la posizione contrattuale della proprietaria, addirittura facendo perdere alla occupante, ormai consolidatasi nel locale, il sostanziale interesse all'acquisto, con conseguente vanificazione degli scopi per i quali l'azione nunciatoria era stata intrapresa;

4) che il completamento dei lavori di ristrutturazione avrebbe invece consentito alla Arcosan di eccepire ipotetici crediti per le apportate migliorie, com'era infatti puntualmente accaduto a seguito delle numerose azioni di sfratto intentate anche successivamente da altro legale;

5) che tanto non integrava "qualche lieve leggerezza", come ritenuto dal COA, e che appariva paradossale l'argomentazione secondo la quale "le cause a Messina, per mancanza di giudici, subivano lunghi rinvii", perchè nella specie il giudice cautelare c'era e teneva regolari udienze, che però venivano sprecate dall'avv. G. con arbitrarie richieste di rinvio (alle udienze del 26.2.1991, 5.3.1991, 14.3.1991, 11.4.1991 (i cui processi verbali sono riprodotti in ricorso, a pagina 12));

6) che il 13.5.2002 l'avv. R. aveva affermato in sede testimoniale che l'avv. G. aveva stretto un accordo con la controparte Arcosan, che le garantiva la conservazione del possesso dell'immobile nel corso della trattativa e che, inoltre, aveva egli stesso (avv. R.) redatto la bozza del preliminare di compravendita da A. ad Arcosan. Nulla di tutto ciò, benchè si tratti di considerazioni certamente pertinenti ed in larga misura ovvie, risulta in alcun modo delibato dalla Corte d'appello. V'è solo un inconferente riferimento all'assenza di responsabilità dell'avvocato in relazione alla gravosità dei carichi giudiziari dei giudici, ma per rinvii che aveva invece egli stesso domandato.

3.- La sentenza è cassata, con assorbimento degli altri motivi, per le gravissime lacune che ne connotano la motivazione, che si rivela in definitiva del tutto apodittica.

Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Catania, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014